


## Il punto di partenza



L'articolo 184 del D. Lgs. 152/2006 annovera tra i rifiuti speciali *“i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, ...*

...fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* (SOTTOPRODOTTI)

# Le norme di riferimento

- Direttiva 2008/98/CE
- D. Lgs. 152/2006 e smi - Artt. 184 bis , **185** e...(186)
- D.M. 10 agosto 2012, n. 161 (in vigore dal 6/10/2012)

## L'articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 e smi



Non rientra nell'ambito di applicazione della parte IV del D.- Lgs. 152/2006:

*il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.*

# Terre e rocce da scavo - Utilizzo in sito

Le condizioni da rispettare:

- ❖ assenza di contaminazione, con riferimento alla destinazione d'uso dell'area interessata (parametri di riferimento: Titolo V, allegato 5, tabella 1, parte IV, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- ❖ provenienti da scavi effettuati nel corso dell'attività di costruzione (non di demolizione!);
- ❖ certezza dell'utilizzo ai fini della costruzione;
- ❖ impiegate allo stato naturale (non devono essere sottoposte a trattamento),
- ❖ impiegate nel medesimo sito in cui sono stati scavate.

# Utilizzo in sito



**SITO**



**AREA DI CANTIERE**

## **SPOSTAMENTO INTERNO**

*Solo se esiste compatibilità fra le destinazioni d'uso delle due aree*

# ~~L'articolo 186, D.Lgs. 152/2006 e smi~~

Dal **6 ottobre 2012** risulta abrogata la procedura delineata nell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, in attuazione dell'art. 39 del D.Lgs. 205/2010 e smi:

*«Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186»*

**Articolo 49 del DL 1/2012**, cd. "DL Liberalizzazioni

...con il quale il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture erano stati incaricati di adottare in maniera concertata il nuovo regolamento nazionale per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, stabilendo in particolare *"le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs 152 del 2006"*

D.M. 10 agosto 2012, n. 161



In vigore dal 6 ottobre

Stabilisce a livello nazionale i criteri da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

# D.M. 10 agosto 2012, n. 161

## 16 articoli


- **Art. 1** *Definizioni*
- **Art. 2** *Finalità*
- **Art. 3** *Ambiti di applicazione ed esclusione*
- **Art. 4** *Disposizioni generali*
- **Art. 5** *Piano di Utilizzo*
- **Art. 6** *Situazioni di emergenza*
- **Art. 7** *Obblighi generali*
- **Art. 8** *Modifica del Piano di Utilizzo*
- **Art. 9** *Realizzazione del Piano di Utilizzo*
- **Art. 10** *Deposito in attesa di utilizzo*
- **Art. 11** *Trasporto*
- **Art. 12** *Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U.*
- **Art. 13** *Gestione dei dati*
- **Art. 14** *Controlli e ispezioni*
- **Art. 15** *Disposizioni finali e transitorie*
- **Art. 16** *Clausola di riconoscimento reciproco*

# D.M. 10 agosto 2012, n. 161



## 9 allegati

- Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo - [Articolo 1, comma 1, lettere b) e g)]
- Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione - [Articolo 1, comma 1, lettera g)]
- Allegato 3 - (Normale pratica industriale) - [Articolo 4, comma 1, lettera c)]
- Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali - [Articolo 1, comma 1, lettera b)]
- Allegato 5 - Piano di utilizzo - (Articolo 5)
- Allegato 6 - [Documento di trasporto]
- Allegato 7 - [Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)]
- Allegato 8 - Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni - (Articolo 14)
- Allegato 9 - Materiali di riporto di origine antropica - [Articolo 1, comma 1, lettera c)]



D.M. 10 agosto 2012, n. 161

Ambito di applicazione ed esclusioni

## **SI APPLICA**

GESTIONE MATERIALI DA SCAVO

## **NON SI APPLICA**

RIFIUTI PROVENIENTI DIRETTAMENTE DALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI O ALTRI MANUFATTI PREESISTENTI, LA CUI GESTIONE È DISCIPLINATA AI SENSI DELLA PARTE QUARTA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006.

## D.M. 10 agosto 2012, n. 161

### Le definizioni

- **OPERA**: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sè espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
- **MATERIALI DA SCAVO**: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
  - scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
  - perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
  - opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
  - rimozione e livellamento di opere in terra;
  - materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
  - residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

*I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato*

D.M. 10 agosto 2012, n. 161

## Le definizioni

### ■ **RIPORTO**

orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'allegato 9

### ■ **MATERIALE INERTE DI ORIGINE ANTROPICA**

i materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9

D.M. 10 agosto 2012, n. 161

## Le definizioni

### ■ RIPORTO – ALLEGATO 9

Oltre a fornire ulteriori delucidazioni sulla nozione l'allegato 9 indica le tipologie più comunemente riscontrabili di materiale di origine antropica e determina un limite alla percentuale del medesimo:

*"Ai fini del presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del **20%**, sono **indicativamente** identificabili con le seguenti tipologie di materiali: **materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.**"*

### ■ SUOLO/SOTTOSUOLO

il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo

D.M. 10 agosto 2012, n. 161

## Le definizioni

### ■ **AUTORITÀ COMPETENTE**

è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni

### ■ **PROPONENTE**

il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo (+ soggetti)

### ■ **ESECUTORE**

il soggetto che attua il Piano di Utilizzo

D.M. 10 agosto 2012, n. 161

## Le definizioni

### ▪ SITO

area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale

### ▪ SITO DI PRODUZIONE

uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo

### ▪ SITO DI DESTINAZIONE

il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato

### ▪ SITO DI DEPOSITO INTERMEDIO

il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione

D.M. 10 agosto 2012, n. 161

## Le finalità

Al fine di **migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire**, nel rispetto dell'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, **la produzione di rifiuti**, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, i criteri qualitativi da soddisfare affinché **i materiali di scavo**, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, **siano considerati sottoprodotti e non rifiuti** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Il presente regolamento stabilisce inoltre, **le procedure e le modalità** affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

## D.M. 10 agosto 2012, n. 161

### Le disposizioni generali



Il D.M.161/2012 stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del TUA.

| Articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi   | Articolo 4, comma 1, D. M. 161/2012   |
|--|---|
| a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; | a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; |

## D.M. 10 agosto 2012, n. 161

### Le disposizioni generali

Il D.M.161/2012 stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del TUA.

| Articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi  | Articolo 4, comma 1, D. M. 161/2012   |
|---|---|
| <p>b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;</p> | <p><i>b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al <b>Piano di Utilizzo</b>:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1) nel corso dell'esecuzione della <b>stessa opera</b>, nel quale è stato generato, o di <b>un'opera diversa</b>, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;</i></li><li><i>2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;</i></li></ol> |

## D.M. 10 agosto 2012, n. 161

### Le disposizioni generali

Il D.M.161/2012 stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del TUA.

| Articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi  | Articolo 4, comma 1, D. M. 161/2012   |
|---|---|
| <i>c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</i> | <i>c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla <b>normale pratica industriale</b> secondo i criteri di cui all'allegato 3;</i> |

D.M. 10 agosto 2012, n. 161

La normale pratica industriale – Allegato 3

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, **finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.**

D.M. 10 agosto 2012, n. 161

La normale pratica industriale – Allegato 3

## ELENCO ESEMPLIFICATIVO, NON TASSATIVO

- la selezione granulometrica del materiale da scavo;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo.

*Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.*

## D.M. 10 agosto 2012, n. 161

### Le disposizioni generali

Il D.M.161/2012 stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del TUA.

| Articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi   | Articolo 4, comma 1, D. M. 161/2012  |
|--|--|
| d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. | <i>d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i <b>requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4.</b></i> |

D.M. 10 agosto 2012, n. 161  
Le disposizioni generali



La sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 1, è attestata dal proponente dell'opera mediante una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, e **deve essere comprovata dallo stesso tramite il Piano di Utilizzo del materiale da scavo**, che va presentato almeno **90 giorni** prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera .

D.M. 10 agosto 2012, n. 161  
Le disposizioni generali



**DECADENZA DELLA QUALIFICA DI SOTTOPIRODOTTO**

La qualifica di sottoprodotto delle terre da scavo viene meno:

- alla scadenza del termine di validità del Piano
- in caso di violazione del Piano
- in caso di violazione di una qualsiasi delle condizioni stabilite dal regolamento

**...si rientra nel campo di applicazione della parte IV del TUA**

D.M. 10 agosto 2012, n. 161

## Le disposizioni generali

Ispra predisporrà entro 3 mesi un **tariffario nazionale** da applicare al proponente, per la copertura dei costi sopportati dalle Arpa/Appa con l'individuazione di un costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo.

Nei successivi tre mesi, il Ministero dell'Ambiente adotterà un tariffario nazionale con decreto, definendo inoltre le modalità di stipula di idonee **garanzie finanziarie** qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vada a buon fine.

Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

## D.M. 10 agosto 2012, n. 161 Il regime transitorio



Per i progetti di riutilizzo dei materiali da scavo presentati prima del 6 ottobre, in base all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, è prevista una **procedura transitoria**.

Tali progetti potranno essere assoggettati alla nuova procedura mediante la presentazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 161/2012, del Piano di Utilizzo.

In caso contrario, potranno essere portati a compimento con le modalità previste dalla precedente disciplina.

# D.M. 10 agosto 2012, n. 161

## Il regime transitorio



### Per riassumere

Fino al 5 ottobre



Presentazione progetti di utilizzo  
ai sensi dell'articolo 186

Entro 180 gg.  
dall'entrata in  
vigore del Regolamento,  
per i progetti già in  
corso



Possibilità di scelta tra  
vecchio e nuovo regime

Dal 6 ottobre



Nuovo regime previsto dal  
Regolamento  
Piano di Utilizzo

# SANZIONI



**NEI CASI DI DECADENZA DELLA QUALIFICA DI SOTTOPIRODOTTO  
TROVANO APPLICAZIONE:**

**SANZIONI PENALI/ AMMINISTRATIVE DI CUI ALLA PARTE IV  
DEL D.LGS. 152/2006 e smi**

**ARTICOLO 483, CODICE DI PROCEDURA PENALE**

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Reclusione fino a due anni

D. LGS. 231/2001 e smi – Responsabilità amministrativa degli  
enti e delle imprese (sanzioni interdittive + sanzioni per quote)